

Cass. Sez. III n. 44289 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Lombardi Ric. Riva
Rifiuti. Abbandono: continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina

Vi è piena continuità normativa tra la fattispecie dell'abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi primo e secondo, prevista dall'art. 51, comma secondo, del D. Lvo n. 22-97 ed il corrispondente disposto di cui all'art. 256, comma secondo, in relazione all'art. 192, commi primo e secondo, del D. Lvo 152-06 Il testo delle disposizioni, infatti, è assolutamente identico e la volontà del legislatore di affermare la piena continuità normativa tra le fattispecie previste dalle leggi citate, succedutesi nel tempo, è chiaramente espressa nell'art. 264, comma primo letto i), del D.L.vo n. 152/06, che ha abrogato il D. L.vo 5.2.1997 n. 22. Non si palesa conferente, inoltre, al fine di contestare la continuità normativa tra le predette disposizioni, la statuizione, contenuta nell'art. 192, terzo comma, del D. L.vo n. 152/06, secondo la quale l'accertamento della violazione deve essere effettuato, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo. La disposizione citata, infatti, si riferisce alla applicazione delle sanzioni consistenti nell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi disciplinate dal comma terzo dell'art. 192, con particolare riferimento ai proprietari del suolo o titolari di diritti reali sullo stesso, obbligati in solido con i soggetti che hanno violato il divieto - sanzioni di natura amministrativa che vengono imposte dall'autorità sindacale -, e non all'accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali il cui procedimento è dettato dal codice di rito. Peraltro, le modalità di accertamento della fattispecie costituente reato afferiscono ad un profilo di natura non sostanziale e non rientrano, perciò, tra i parametri (entità della sanzione, circostanze aggravanti o attenuanti ed altri elementi di natura sostanziale) in base ai quali deve essere individuata la norma più favorevole ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p.. Norma più favorevole che, nella specie, è quella di cui all'abrogato art. 51, commi primo e secondo, del D. L.vo n. 22/97, stante la maggiore tenuità, sia pure in misura irrisoria, della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta disposizione.